

Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in emergenza COVID-19 - Decreto "Cura Italia"

L'articolo 46 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), ha sancito il divieto per il datore di lavoro (a prescindere dal numero di dipendenti in forza) di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 nei **60 giorni successivi all'emanazione del Decreto stesso (e pertanto sino al 15 maggio 2020)**, così come l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Questo significa che non si può procedere, per il periodo sopra indicato, solo a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Restano quindi possibili licenziamenti ad esempio per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, ma anche per scadenza del termine o, nel caso di un contratto di apprendistato, alla fine del periodo di apprendistato.

(Fonti: Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020)